

Io credo non sia punto necessario cagionare ai contribuenti di quelle provincie un nuovo e sì grave incomodo, come quello di dover fare una novella dichiarazione della loro entrata fondiaria.

È un assioma in materia di finanza, che i contribuenti debbano essere incomodati il meno possibile.

Ora, la revisione delle risultanze dell'accertamento della rendita fondiaria delle provincie piemontesi e liguri che io invoco per la retta applicazione dell'articolo 4° della legge del conguaglio del 14 luglio 1864, servirebbe eziandio per l'applicazione dell'articolo 14 del progetto di legge che discutiamo.

Riassumendo dico che io faccio questa proposta all'unico scopo di rendere meno oneroso il riparto della tassa fondiaria ad una parte del regno e di evitare nello stesso tempo all'amministrazione delle finanze un lungo, inutile ed anche costoso lavoro, quale sarebbe quello di dover modificare nientemeno che 1,140,000 quote di tassa, perchè a questo numero appunto ammontano gli articoli dei ruoli dell'imposta fondiaria nelle antiche provincie.

Queste modificazioni, determinate da cifre di rendita inesattamente accertata, non potranno a meno di alterare grandemente le quote attuali, e quindi di cagionare un nuovo e fondato malcontento fra i contribuenti, senza dare nessun risultato pratico, nessun utile alle finanze dello Stato.

PRESIDENTE. Qual è l'opinione della Commissione su quest'aggiunta?

DEPRETIS. La Commissione, a dir vero, non potrei in questo momento consultarla, dirò tuttavia che io non ho perfettamente compresa la proposta dell'onorevole Nervo.

Credo che con qualche spiegazione potrà l'onorevole Nervo chiarire il suo concetto.

La legge attuale vuole che sia distribuita la tassa fondiaria delle provincie subalpine, dietro le consegne che si sono fatte e il cui processo di accertamento non è ancora finito, perchè, per quanto ho rilevato da un documento comunicato dal ministro alla Commissione si hanno, per tutte le provincie, i risultati delle consegne dei proprietari, si hanno i risultati del giudizio dei periti governativi, si hanno i risultati delle Commissioni di sindacato, ma non si ha ancora per nessuna provincia il giudizio delle Commissioni d'appello e il finale accertamento delle rendite. Così l'operazione non è ancora compiuta.

Ora l'onorevole Nervo sa che una volta compiuta questa operazione essa deve servire alla distribuzione delle quote individuali d'imposta per tre stadii diversi, cioè prima nel consorzio, poi nelle provincie, poi in tutto il compartimento, e quest'ultima ripartizione deve farsi in un modo più solenne, sentito il Consiglio di Stato. Io vorrei sapere di che revisione intende parlare l'onorevole Nervo, e in ogni modo vorrei ch'egli spiegasse più chiaramente il suo concetto. Noterò anche che il posto

più conveniente ove si potrebbe collocare la sua proposta e dove potrebbe farsi qualunque ragionamento intorno alla distribuzione della fondiaria, sia alla discussione dell'articolo 14. Noterò ancora all'onorevole Nervo che noi non facciamo con questa legge che autorizzare il Governo a riscuotere l'imposta fondiaria qual è determinata dalla legge di conguaglio per l'anno 1866, cioè per un esercizio che è già in corso, e per lo più lo pregherei di spiegare il suo concetto, e di dire se non sarebbe più conveniente di rimandare ad altro tempo questa discussione.

SANGUINETTI. Ho chiesto la parola per pregare l'onorevole Nervo a ritirare il suo emendamento.

Nella sostanza io convengo con lui, ma appunto perchè convengo con lui, io non vorrei che la questione fosse pregiudicata, col rigetto che la Camera avesse a fare della sua proposta. Per me io sono d'avviso che nessun ministro, nè l'attuale, signor Scialoja, nè qualunque altro potrebbe applicarlo, anche quando le formalità estrinseche della legge fossero state eseguite; tanti sarebbero gli ostacoli insormontabili che s'incontrerebbero.

Così stando le cose, ho la convinzione che quel riparto, quale fu fatto, non sarà eseguito. Quindi, affinchè la questione non sia pregiudicata, prego l'onorevole Nervo a voler ritirare la sua proposta, tanto più che, come ha saggiamente osservato l'onorevole Depretis, non sarebbe questa la sede opportuna per tale questione.

PRESIDENTE. Ritira l'onorevole Nervo la sua proposta?

NERVO. Chiedo di parlare per dare all'onorevole Depretis gli schiarimenti ch'egli desidera.

Coll'articolo 1° del suo disegno di legge, la Commissione propone che l'imposta fondiaria sui beni rustici pel 1866 venga applicata nelle proporzioni e nei modi stabiliti dalla legge del 1864.

Io aderisco a questa proposta della Commissione, e l'aggiunta che propongo non ha appunto altro scopo fuori quello di assicurare ai contribuenti l'esatta e retta applicazione della stessa legge.

Le operazioni prescritte da quella legge non hanno ancora potuto essere terminate, le loro risultanze non possono ancora servire per ripartire definitivamente l'aumento della imposta fondiaria, specialmente fra i singoli contribuenti, come prescrive l'articolo 4 della legge del 14 luglio 1864.

Io mi preoccupo appunto di questo riparto individuale della imposta.

Coloro che hanno qualche notizia della deplorabile condizione dei catasti delle antiche provincie sanno quali ingiustizie hanno dovuto sopportare i proprietari di esse in conseguenza del riparto dell'aumento d'imposta sulla base di quei catasti.

I proprietari piemontesi e liguri sentono ancora tutto il peso di quell'ingiusta ripartizione.